



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
VICENZA

**REGOLAMENTO DEL  
RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

**ED ELENCO DELLE CATEGORIE E  
SUBCATEGORIE**

IL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VISTO l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 1979, che approva il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

VISTA la deliberazione n. 108 dell'11 marzo 1980 con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Vicenza ha adottato il nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti nella provincia di Vicenza conforme al regolamento-tipo sopra citato;

VISTE le deliberazioni n. 377 del 2 settembre 1985 e n. 84 dell'1 febbraio 1989 con le quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza ha provveduto all'aggiornamento delle tabelle allegate al regolamento-tipo

DECRETA

E' approvata la deliberazione n. 108 dell'11 marzo 1980 con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza ha adottato il nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti nella provincia di Vicenza conforme al regolamento-tipo di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979.

Roma, 18 giugno 1980.

IL MINISTRO  
di Grazia e Giustizia  
F.to **MORLINO**

IL MINISTRO  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
F.to **BISAGLIA**

## REGOLAMENTO

### **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA.**

**Art. 1** - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza forma il Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e con l'osservanza delle norme seguenti.

**Art. 2** - Il ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954, un elenco delle categorie e sub-categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n. 3 del Testo Unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub-categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

**Art. 3** - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dopo l'approvazione ministeriale, pubblica mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel "Foglio degli Annunzi Legali della Provincia" il Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.

**Art.4** - L'iscrizione al Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su proposta di una Commissione, nominata dalla Giunta della Camera, composta:

- dal Presidente della Camera stessa che la presiede;
- da un magistrato, designato dal Presidente del Tribunale locale, su richiesta della medesima Camera, con le funzioni di Vice-Presidente;
- da sei membri in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, prescelti dalla Giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione suddetta, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Alla segreteria della Commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Art. 5** - L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, corredata dai documenti comprovanti che:

- a) ha compiuto 21 anni d'età;
- b) è cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica Italiana;
- c) è residente nella circoscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a cui è diretta la domanda;
- d) ha assolto agli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica Italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi – a quello richiesto per i cittadini italiani.

Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani.

- e) gode dell'esercizio dei diritti civili.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'aspirante deve esibire altresì tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o esperto nelle categorie o sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.

La Commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga a suo insindacabile giudizio che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

Ai fini del medesimo, la Commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).

**Art. 6** - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede ogni quattro anni all'aggiornamento del Ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della Commissione di cui all'art. 4.

Ogni quattro anni provvede altresì alla revisione generale del Ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla Commissione anzidetta.

**Art.7** - Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato [che decide sentita la Commissione Centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente]\*.

[ ]\* soppressa

**Art. 8** - [La Commissione Centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia ed è composta da:

- un dirigente generale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che la presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con funzioni di Vice-Presidente;
- un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;
- un rappresentante del Ministero dell'Industria e delle Foreste;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale;
- un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali, nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La Commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato]\*

[ ]\* soppressa.

**Art. 9** - Per ciascun componente effettivo delle Commissioni camerali e [centrale] è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti effettivi o supplenti fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le Commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto della nomina. I loro membri possono essere confermati.

**Art. 10** - Il Ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il nome, cognome e data di nascita;
- la residenza;
- l'attività abitualmente esercitata;
- le categorie e subcategorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione nel Ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il Ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'Albo pretorio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

**Art. 11** - Copia del Ruolo formata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in conformità alle decisioni adottate dalla Commissione con l'indicazione in calce della data dell'adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale firmata dal Presidente e dal Segretario della Camera, è trasmessa alla prefettura nonché ai Comuni ed agli uffici giudiziari e finanziari e doganali della Provincia, al Compartimento delle Ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali.

Copia del Ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve comunicare altresì tutte le eventuali modificazioni apportate al Ruolo.

**Art. 12** - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rilascia agli iscritti nel Ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

**Art. 13** - La Commissione di cui all'art. 4 esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.15.

**Art. 14** - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel Ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extragiudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti non compresi nelle categorie e sub-categorie per le quali il perito o l'esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

**Art. 15** - Sono cancellati dal Ruolo con deliberazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su proposta della Commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito ed esperto abbiano dato prova di grave negligenza o abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub-categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione dell'iscrizione nel Ruolo per la durata non superiore a sei mesi ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la Commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione.

La Commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le decisioni adottate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

**Art. 16** - Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.

**Art. 17** - Il presente regolamento è approvato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia.

## **ELENCO DELLE CATEGORIE E SUBCATEGORIE**

*ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI VICENZA*

### **I CEREALI E DERIVATI**

Sub: 1) Cereali 2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione 3) Panificazione e pane 4) Paste alimentari 5) Pasticceria e dolci 6) Riso, risone e sottoprodotti 7) Amidi, destrine e glucosio 8) Foraggi e mangimi concentrati e paglia 9) Sementi in genere

### **II ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA**

Sub: 1) Agrumi e derivati e loro commercio all'interno e all'estero 2) Erboristeria (erbe medicinali ed aromatiche) 3) Frutticoltura 4) Frutta fresca e secca 5) Floricoltura 6) Fiori 7) Orticoltura 8) Ortaggi 9) Sementi e bulbi 10) Conserve alimentari e vegetali 11) Legumi freschi e secchi 12) Bieticoltura 13) Zucchero 14) Apicoltura, miele e cera 15) Cacao e cioccolato 16) Caffé, surrogati, droghe e coloniali 17) Tabacchi grezzi e lavorati 18) Tartufi, funghi freschi e secchi 19) Liquerizia

### **III VINI-VINICOLA-OLEARIA**

Sub: 1) Viticoltura 2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti 3) Birra, liquori, alcool e sciroppi 4) Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini 5) Olii e panelli 6) Semi oleosi 7) Coltura delle olive e di altre piante da olio 8) Spremitura, raffinatura dell'olio di oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale 9) Olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti 10) Olio al solfuro e sanse d'oliva

### **IV ZOOTECNIA E PESCA**

Sub: 1) Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello) 2) Carni macellate e sottoprodotti 3) Budelle e carni insaccate 4) Latte e derivati in genere 5) Grassi animali 6) Margarina 7) Pesce fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare 8) Rane 9) Salagione, conservazione e lavorazione di pesce 10) Molluschicoltura e mitilicoltura - Lumache 11) Articoli da pesca 12) Madreperla 13) Avicoltura 14) Conigliicoltura 15) Setole, crine animale e pelli grezze 16) Penne e piume 17) Ossa, corna, unghie, sangue 18) Piscicoltura 19) Colla di pesce e sottoprodotti del pesce 20) Rosticcerie e friggitorie 21) Conserve alimentari animali

### **V**



## **LEGNO**

Sub: 1) Legname d'opera nostrano 2) Legname da costruzione 3) Legname esotico 4) Pavimenti 5) Serramenti 6) Baracche, chioschi, ecc. 7) Impiallacciate 8) Compensati e paniforti 9) Sughero scorze, conglomerati ed affini 10) Vimini, giunco, midollo e derivati 11) Attrezzi per pipe 12) Imballaggi e scatolame vario 13) Attività boschive 14) Falegnameria 15) Mobili di legno comune in serie e in stile 16) Mobili d'arte antichi, imitazioni e restauri 17) Ebanisteria, intagli ed intarsi

## **VI TESSILI**

Sub: 1) Bachicoltura 2) Gelsi e gelsicoltura 3) seme bachi 4) Bozzili e seta 5) Canapa 6) Juta 7) Lino filato e grezzo 8) Lane naturali grezze lavate 9) Cotone e cotonicoltura 10) Crine vegetale, rafia 11) Fiore di ginestra 12) Cocco, filetti di cocco, sisal, canapa di Manila 13) Fibre tessili coloniali 14) Filati di rayon 15) Filati di lana 16) filati di seta 17) Filati di nylon 18) Filati di cotone 19) Tessuti di cotone 20) Tessuti elastici 21) Tessuti di lana 22) Tessuti di seta e rayon 23) Tessuti di nylon 24) Cordami e spaghi 25) Vele, reti da pesca ed altre 26) Filetti colorati, bianchi e pezzame per industrie meccaniche 27) Lane per materasso 28) Stoffe per mobili ed affini 29) Tappeti ed arazzi nazionali ed esteri 30) Cascami di cotone, lana e rayon e stracci per l'industria cartaria 31) Cascami di seta 32) Fibre tessili coloniali

## **VII ABBIGLIAMENTO**

Sub: 1) abiti e confezioni da uomo 2) Abiti e confezioni da donna 3) Uniformi e confezioni ecclesiastiche 4) Uniformi e confezioni militari 5) Abiti e confezioni teatrali 6) Impermeabili in genere 7) Biancheria confezionata 8) Maglieria, calze e guanti 9) Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici, mercerie, passamanerie, guarnizioni 10) Cappelli e beretti da uomo 11) Cappelli per signora ed articoli di modisteria 12) Calzature in genere 13) Pellicceria confezionata e pelli relative in genere 14) Pelletteria e confezioni in pelli per uso personale 15) Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento 16) Valigeria in genere 17) Ombrelli e bastoni 18) Articoli per sport 19) Giocattoli 20) Chincaglierie 21) Busti 22) Cravatte 23) Oggetti religiosi ed arredi sacri

## **VIII SIDERURGIA E METALLURGIA**

Sub: 1) Metalli ferrosi 2) Metalli non ferrosi 3) Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura 4) Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura 5) Forni per la fabbricazione degli acciai (Martin, Convertitori, Elettrici) 6) Forni per la fabbricazione di ghisa, ferro e leghe (alti forni, forni elettrici) 7) Forni per la fabbricazione di metalli non ferrosi (rame, alluminio, leghe) 8) Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzatura per fonderie 9) Forni per riscaldamento e trattamenti termici 10) Forni per produzione di gas e recupero sottoprodotti 11) Utilizzazione dei gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici 12) Attrezzatura e macchine spec. per produzioni siderurgiche e metallurgiche 13) Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli 14) Macchine e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento 15) Produzione ed utilizzazione del vapore

(caldaie a gas, turbosoffianti, turbo alternatori) 16) Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici - apparecchi

## IX

### MECCANICA-ELETTROTECNICA-OTTICA E PREZIOSI

Sub: 1) Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.) 2) Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino 3) Ventilatori ed aspiratori (condizionatori d'aria) 4) Gassogeni, gassometri ed applicazioni del gas 5) Macchine utensili, utensileria e ferramenta 6) Officine meccaniche 7) Lavorazione metalli in lastra, lavorazione stampi 8) Macchine ed impianti frigoriferi 9) Macchine ed accessori per tessitura e setifici 10) Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici) 11) Macchine da cucire 12) Macchine da sollevamento (teleferiche, macchine per edilizia, ecc.) 13) Macchine per lavanderie ed alberghi 14) Macchine agricole 15) Macchine per calzaturifici 16) Macchine per maglieria e calzifici 17) Macchine per molini, pilerie, macinazioni cereali 18) Macchine per l'industria tipografica e litografica 19) Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere 20) Macchine per industrie conserviere 21) Macchine per la lavorazione del legno 22) Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi 23) Elettrochimica, accumulatori e pile 24) Impianti elettrotecnici, officine elettrotecniche ed elettrochimiche 25) Radio ed accessori 26) Telefoni, telegrafi ed apparecchi inerenti [27) Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)]\* 28) Apparecchi elettromedicali, radiologici ed attrezzature per impianti tecnici di cliniche ed impianti scientifici 29) Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere 30) Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria 31) Articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo) 32) Bilance, pesi e misura 33) Coltellerie 34) Ottica e strumenti ottici 35) Preziosi (Oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria) 36) Fotografia 37) Cinematografia 38) Macchine per la lavorazione di acque gassate ed artificiali [39) Macchine in genere]\*\* 40) Macchine per fonderie 41) Automobili ed autocarri 42) Carrozzerie ed accessori 43) Motocicli e cicli 44) Trattori agricoli e stradali 45) Costruzioni aeronautiche 46) Materiale mobile ferroviario e ferrotramviario 47) Macchine per la lavorazione dei metalli 48) Macchine per la lavorazione di materia plastica 49) Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifuche, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore) 50) Casseforti 51) Macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e di valvole termoioniche 52) Articoli sportivi 53) Armi e munizioni 54) Materiale ad uso di cantiere e di stabilimenti navali e fluviali 55) Materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere 56) Strumenti musicali (pianoforti, legni, fisarmoniche, ottoni) 57) Campane 58) Valvolame e rubinetterie

## X

### CHIMICA

Sub: [1] Acidi inorganici (solforosi, cloridrico, nitrico)]\* [2] Alkali (soda e potassa, ammoniacca, carbonati)]\* [3] Prodotti chimici organici]\* [4] Prodotti chimici inorganici]\* [5] Prodotti chimici per l'agricoltura (fosfati, perfosfati, calciocianamide, solfati, nitrati, ecc.)\* [6] Esplosivi 7) Fosforo e derivati - Fiammiferi [8] Materie plastiche]\* 9) Catrame di carbonati fossili e derivati 10) Materie coloranti [11] Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali - Succhi e bevande gassate]\* 12) Cellulosa e suoi prodotti 13) Prodotti per fotografia 14) Colori, vernici, pitture 15) Inchiostri 16) Creme e lucidi per calzature e pellami 17) Detersivi, candeggianti 18) Appretti 19) Sostanze grasse e derivati,

saponi, glicerine, stearine, oleine [20) Estratti concianti e preparati per calzature e pellami]\*  
21) Olii essenziali e profumerie 22) Resine sintetiche 23) Gomma elastica e derivati 24)  
Vulcanizzazione di materiale di gomma 25) Lubrificanti olii e grassi 26) Olio al solfuro 27)  
Solventi di grassi, tetracloruro di carbonio, tricloruro di etile, trielina 28) Polvere insetticida  
[29) Prodotti chimici in genere]\*

## **XI COMBUSTIBILI E CARBURANTI**

Sub: 1) Alcole per carburanti 2) Petroli naturali 3) Petroli sintetici 4) Derivati dalla  
distillazione delle rocce bituminose 5) derivati dalla distillazione degli schisti 6) Derivati dalla  
distillazione delle ligniti 7) Combustibili gassosi in genere 8) Combustibili liquidi in genere 9)  
Olii minerali e prodotti che ne derivano 10) Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke,  
ligniti, pannelli di combustibili) 11) Carbone vegetale 12) Legna da ardere

## **XII CARTA E STAMPA**

Sub: 1) Tipografia, litografia, calcografia 2) Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni 3)  
Fabbricazione della carta e cartoni 4) Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche 5)  
Edizioni, stampati in genere 6) Fonderie di caratteri 7) Placchette di metallo (incise, fuse e  
stampate) 8) Zincografia e fotoincisione 9) Fotografie d'arte 10) Fotografia industriale 11)  
Fotografia scientifica e microfotografia 12) Materiale fotografico 13) Legatoria

## **XIII COSTRUZIONI EDILI**

Sub: [1) Costruzioni per uso abitazione]\* [2) Costruzioni per uso industriale]\* [3)  
Costruzioni per uso agricolo]\* [4) Costruzioni idrauliche]\* [5) Costruzioni in cemento  
armato]\* [6) Costruzioni stradali e ferroviarie]\* 7) Terreni fabbricabili 8) Irrigazioni e diritti  
d'acqua 9) Conduttore idrauliche per terreni 10) Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari 11)  
Pavimenti in genere 12) Legname in genere (porte e tapparelle) 13) Pietre, marmi e cementi  
decorativi 14) Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura 15)  
Ceramiche decorative (pannelli) 16) Ferramenta ed altre opere in ferro 17) Asfalti, catrame,  
bitumi ed isolanti 18) Pegamoidi, linoleum, carte da parati ed affini [19) Impianti, fognature e  
fosse depurative]\* [20) Opere marittime, fluviali e lacuali]\* 21) Periti in stima e valutazione di  
immobili

## **XIV ACQUA-GAS-ELETTRICITÀ**

Sub: [1) Impianti gas]\* [2) Impianti acqua]\* [3) Impianti elettrici]\* [4) Impianti  
sanitari]\* [5) Impianti di riscaldamento]\* 6) Lampade elettriche 7) Lampade termoioniche

**XV**  
**INDUSTRIE ESTRATTIVE**

Sub: 1) Minerali metallici 2) Cave di marmo 3) Cave di granito 4) Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da tagli ed affini 5) Mica 6) Zolfo e derivati 7) Salgemma e solfato di sodio 8) Schisti bituminosi 9) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco 10) Talco 11) Cave di materiale per cementi, laterizi, terracotte e porcellane, vetrerie e specchi 12) amianto

**XVI**  
**VETRO E CERAMICA**

Sub: 1) Cristallerie, vetrerie e specchi 2) Porcellane, terraglia e maioliche 3) Bottiglie 4) Vetro bianco 5) Vetro scientifico 6) Vetro artistico e conterie 7) Vetro di sicurezza e vetro cemento 8) Mosaici 9) Prodotti porcellanati e greificati 10) Pristal 11) Ceramiche, porcellane artistiche 12) Prodotti di terracotta e refrattari

**XVII**  
**COMUNICAZIONI INTERNE**

Sub: 1) Spedizioni e trasporti: ferroviari 2) Spedizione e trasporti: marittimi e di navigazione interna 3) Spedizione e trasporti: automobilistici 4) Spedizione e trasporti: aerei

**XVIII**  
**SPETTACOLO**

Sub: 1) Imprese di gestione di teatri e cinematografi 2) Imprese liriche e di operette 3) Enti di concerti 5) Scenografia 6) Case di costumi ed attrezzi teatrali 7) Edizioni fotomeccaniche 8) Imprese di produzione cinematografica 9) Case noleggio films 10) Imprese di spettacoli sportivi

**XIX**  
**OSPITALITÀ**

Sub: 1) Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria 2) Alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie di seconda categoria e succ. 3) Comunità varie, convitti e case di cura 4) Biliardi e giochi di società 5) Stabilimenti balneari e terapeutici

**XX**  
**PREVIDENZA E CREDITO**

Sub: 1) Tecnica assicurativa 2) Liquidazione danni: incendi 3) Liquidazione danni: furti 4) **SOPPRESSA** (*liquidazione danni: rischi automobilistici -responsabilità civile-*) 5) Liquidazione danni: agricoli (grandine) 6) Liquidazione danni: bestiame

**XXI**  
**ATTIVITÀ VARIE**

Sub: 1) Lingue straniere (traduttori ed interpreti) 2) Periti in scrittura 3) Antichità - Oggetti d'arte 4) scritture 5) stenografia 6) Dattilografia 7) Tributi (valido solo per gli iscritti fino al 30/9/93) 8) Dogane [9) Contratti di lavoro]\* 10) Scritture antiche ed araldiche (paleografia, diplomatica, sfragistica, archivistica, bibliografia antica e moderna [11) Mediatorato]\* [12) Commissioni e rappresentanze]\* 13) Gestione di servizio 14) Filatelia 15) Musica 16) Pubblicità, manichini ed articoli per vetrina 17) Esperti in sistemi di prevenzione del crimine 18) Conduzione ed amministrazione di beni stabili. 19) Periti grafologici

*[ ]\*sono sospese le iscrizioni in queste subcategorie – Delibera Giunta Camerale n. 682 del 11/12/97*

*[ ]\*sono sospese le iscrizioni in queste subcategorie – Delibera Giunta Camerale n. 171 del 22/03/99*